

**INCONTRO ONLINE  
GRUPPO SCUOLA ANFFAS SU  
SENTENZA TAR LAZIO n. 9795/2021**

20 settembre 2021

DALL' EMANAZIONE  
DELLA LEGGE 104/92  
A TUTT' OGGI  
IL PERCORSO DI  
INCLUSIONE  
SCOLASTICA SI  
REALIZZA  
ATTRAVERSO IL PEI

Già nel 1992 l'art. 12, commi 5 e 6 della l. 104 prevedevano la formulazione di un «piano educativo individualizzato» per ciascun alunno con disabilità, a partire dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale.

Con la riforma del d.lgs. 66/2017 si sono meglio individuati gli elementi del **PEI e il GLO** nella sua composizione e competenza rispetto al PEI.

Secondo la riforma del 2017, il PEI dovrebbe redigersi in base al nuovo profilo di funzionamento in cui sarebbero dovute rientrare le precedenti certificazioni (sia la Diagnosi funzionale che il Profilo dinamico funzionale), che però non è stato ancora adottato.

Pertanto, la sentenza del TAR Lazio n. 9795/2021 ricorda che:

*«sono le stesse Amministrazioni a prevedere che nel periodo transitorio, ossia nelle more dell'adozione delle prefate linee guida da parte del Ministero della Salute e degli altri Ministeri chiamati in causa, i GLO debbano continuare a prendere in considerazione le precedenti certificazioni sanitarie, ossia la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale che, tuttavia, non essendo basate sul modello ICF, non necessitano di alcuna norma di adeguamento per la redazione del PEI»*

## LA DECLINAZIONE DEGLI ELEMENTI IMPRESCINDIBILI DEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (ART 7 D.LGS 66/2017)

L'Art. 7 del d.lgs. 66/2017 è pienamente in vigore e fornisce una **migliore declinazione degli elementi imprescindibili del PEI ex art. 12 l. 104/92** da introdurre sulla scorta delle informazioni e documentazioni acquisite.

Il PEI deve indicare:

- **gli obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità** per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di **corresponsabilità educativa** intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;
- **le modalità di sostegno didattico**, compresa la proposta del **numero di ore** di sostegno alla classe;
- **le modalità di verifica;**
- **i criteri di valutazione;**
- **gli interventi di inclusione** svolti dal **personale docente** nell'ambito della classe e in progetti specifici;
- gli interventi di **assistenza igienica e di base** svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico;
- la proposta delle risorse professionali da destinare **all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione;**
- le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il **Progetto individuale.**

## LE MODALITA' E LE TEMPISTICHE DI REDAZIONE DEL PEI (ART 7 D.LGS 66/2017)

L'Art. 7 del d.lgs. 66/2017 individua anche le specifiche modalità per la redazione ed approvazione del PEI, unitamente alle tempistiche.

Tale articolo prevede che il PEI:

- è elaborato e approvato **dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO)**;
- indica le **modalità di coordinamento** degli interventi ivi previsti e la loro **interazione con il Progetto individuale**;
- è redatto in via provvisoria **entro giugno** e in via definitiva, di norma, **non oltre il mese di ottobre**;
- è redatto **a partire dalla scuola dell'infanzia** ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;
- è soggetto a **verifiche periodiche\*** nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

\* Nell'Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità 20/03/2008, all'art. 3 (Piano Educativo Individualizzato - PEI) è precisato che: *«Nel corso dell'anno scolastico i soggetti responsabili del PEI attuano una **verifica di medio termine sulle attività realizzate e formulano gli eventuali adeguamenti**. Nel corso dell'anno scolastico i soggetti responsabili del PEI attuano una verifica di medio termine sulle attività realizzate e formulano gli eventuali adeguamenti. IL PEI è rivisto ed aggiornato all'inizio di ogni anno scolastico, effettuando una verifica dei progressi realizzati.»*

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ... **sono definite**, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4\* della legge 5 febbraio 1992, n. 104:

- **le modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno** di cui al presente articolo;
- **il modello di PEI**, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.

\*NB: nel decreto legislativo 66/2017 è indicato di realizzare il decreto in base alla nuova composizione commissione accertamento dell'handicap, non facendo riferimento alla previa definizione delle linee guida per la realizzazione del profilo di funzionamento.

**NEL D.LGS 66/2016  
ERA PREVISTA  
L'EMANAZIONE DI  
UN DECRETO PER  
DEFINIRE  
L'ASSEGNAZIONE  
DEL SOSTEGNO E  
I MODELLI DI PEI**

(ART 7 D.LGS 66/2017 COMMA 2-TER)

Il D.I. n. 182/2020, con cui si era dato luogo a quanto previsto, oggi è annullato dalla sentenza del TAR Lazio n. 9795/2021.

Ma pur venuta meno l'indicazione delle modalità di redazione del PEI **rimangono comunque fermi sia gli elementi imprescindibili del PEI sia tutti gli obblighi (es. tempistica ecc) indicati dall'art. 7 del d.lgs. 66/2017.**

Infatti, già quando era in vigore il d.lgs. 66/2017 e ancora non si aveva la costruzione del decreto oggi annullato si è avuto:

- l'approvazione del PEI da parte del GLO;
- Il coordinamento con il progetto individuale ex. Art. 14 l. 328/2000.

Ciò, inoltre, è confermato anche dalla nota ministeriale n. 2044/2021 che chiarisce che **resta vigente il decreto legislativo n. 66/2017 relativamente al Piano Educativo Individualizzato-PEI (Art. 7, c. 2).**

## NEL PEI SI DEVE CONSIDERARE IL RACCORDO CON IL PROGETTO INDIVIDUALE EX ART. 14 L. 328/2000

### Art. 7 d.lgs. 66/2017, comma 2, lett f)

Il PEI...indica le **modalità di coordinamento** con gli interventi ivi previsti e la **modalità di interazione con il progetto individuale**

### Art. 6 d.lgs. 66/2017: progetto individuale

Il Progetto individuale di cui all'articolo 14 comma 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è redatto dal competente Ente locale d'intesa con la competente Azienda sanitaria locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità.

Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata.

### Art. 14 l. 328/2000 Progetti individuali per le persone disabili

Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2

Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, **il progetto individuale comprende**, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, **il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche** (.....)

**Ordinanza del TAR Marche n. 676/2019:** da subito ha previsto «*che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione scolastica competente, quale soggetto necessario del procedimento ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 66 del 2017*»

## ART. 9 D.LGS 66/2017: COMPOSIZIONE DEL GLO E PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI

### Art. 9, commi 10 e 11 d. lgs. 66/2017: gruppi per l'inclusione scolastica

(...) Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché' con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare...

All'interno del Gruppo di lavoro operativo, di cui al comma 10, è assicurata la **partecipazione attiva degli studenti** con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.

### Articolo 3 D.I. 182/2020: Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione (annullato con sentenza del TAR Lazio n. 9796/2021)

*omissis*

6. Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.

*omissis*

8. Il Dirigente scolastico, a inizio dell'anno scolastico, sulla base della documentazione presente agli atti, definisce, con proprio decreto, la configurazione del GLO.

**Circolare ministeriale n. 2044/2021** chiarisce che **resta vigente il decreto legislativo n. 66/2017** relativamente al **Gruppi per l'inclusione scolastica (Art. 9) e, nello specifico, ai GLO – Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione, con particolare riguardo alla composizione e alle sue funzioni (comma 10) oltre che alla partecipazione degli studenti (comma 11)** e precisa che: «Si ritiene opportuno che nel funzionamento di tale organismo **non siano poste limitazioni al numero degli esperti indicati dalla famiglia, anche se retribuiti dalla stessa, considerato che diversamente si conferirebbe al dirigente scolastico un potere di autorizzazione - che ad avviso dei giudici del TAR non ha un espresso riferimento in normativa - incidente sulle garanzie procedurali delle famiglie e/o degli alunni con disabilità (Art. 3 e 4, DI 182/2020)**»



# ART. 7 LETTERA D): IL PEI E LA PROPOSTA DEL NUMERO DI ORE DI SOSTEGNO ALLA CLASSE

## Art. 7, comma 2, lett d) d. lgs. 66/2017: progetto individuale

Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

d) esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, (...)

## Art. 10, d. lgs. 66/2017: Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno

(...), il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, **invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno.**

L'ufficio scolastico regionale **assegna le risorse** nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.

## Articolo 18 c. 3 D.I. n. 182/2020: Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione

Il GLO formula una proposta relativa al fabbisogno di risorse professionali per il sostegno e l'assistenza, con il fine di attuare gli interventi educativo-didattici, di assistenza igienica e di base, nonché di assistenza specialistica, nell'ambito dei *range* e dell'entità delle difficoltà indicati nella Tabella di cui all'Allegato C1.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio/dimensione tenendo conto dei fattori ambientali implicati	Assente	Lieve	Media	Elevata	Molto elevata
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Max 25 ore		0-6	7 - 12	13 - 18	19 - 25

SCUOLA PRIMARIA

Entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio/dimensione tenendo conto dei fattori ambientali implicati	Assente	Lieve	Media	Elevata	Molto elevata
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Max 22 ore		0-5	6 - 11	12 - 16	17 - 22

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio/dimensione tenendo conto dei fattori ambientali implicati	Assente	Lieve	Media	Elevata	Molto elevata
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Max 18 ore		0-4	5 - 9	10 - 14	15 - 18

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio/dimensione tenendo conto dei fattori ambientali implicati	Assente	Lieve	Media	Elevata	Molto elevata
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Max 18 ore		0-4	5 - 9	10 - 14	15 - 18

SENTENZA TAR  
N. 9795/2021 SUI  
RANGE PER LA  
DETERMINAZIONE  
DEL FABBISOGNO  
DI SOSTEGNO E  
NOTA MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE

**Censura sollevata:** predeterminazione rigida e rigorosa del *range* delle ore di sostegno attribuibili dal GLO, con stretto legame dello stesso rispetto al “debito di funzionamento” ed esautorazione della discrezionalità tecnica dell’organo collegiale.

**Sentenza TAR n. 9796/2021**

*«È il “contesto”, inteso come ambiente, procedure, strumenti educativi ed ausili, a doversi adattare agli specifici bisogni delle persone disabili, e non viceversa...ciò non significa che ogni disabilità comporti l’automatica attribuzione del massimo delle ore di sostegno, ossia un’assistenza specialistica sovrabbondante o comunque non necessaria, ma neppure è ammissibile che esigenze di finanza pubblica possano indebitamente limitare detta assegnazione, riducendola oltre modo rispetto a quanto sarebbe invece necessario per il raggiungimento dello scopo»*

**Circolare Ministeriale n. 2044/2021:** il Ministero prende così atto che *«Pertanto, non si possono predeterminare, attraverso un “range”, le ore di sostegno attribuibili dal GLO, con stretto legame dello stesso rispetto al “debito di funzionamento ed esautorazione della discrezionalità tecnica dell’organo collegiale” (Art. 18, DI 182/2020).*

## PREVISIONE DELL'ART. 13 D.I. N. 182/2020 E SEZIONE 9 MODELLI DI PEI SU FREQUENZA CON ORARIO RIDOTTO ANNULLATA DAL TAR

**L'art. 13, comma 2, lett. a) D.I. 182/2021, ripreso nella sezione 9 dei nuovi modelli di PEI (annullato dal TAR)** prevedeva all'interno del PEI una ricognizione della «organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse» in cui erano presi in considerazione delle situazioni anomale che indirettamente avrebbero portato a contrarre il diritto pieno ed effettivo ad una istruzione inclusiva.

Infatti, si leggeva che:

«Nello stesso prospetto sono altresì indicate le seguenti specifiche:

A) **Se l'alunno è presente a scuola per l'intero orario o se si assenta in modo continuativo** su richiesta della famiglia o degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicando le motivazioni ....»

**Sent. TAR 9795/2021\***

**Censure dei ricorrenti:** *«illegittimità delle previsioni relative alla possibilità: **di frequenza con orario ridotto** per i discenti disabili»*

**Motivazione del TAR:** *«devono trovare accoglimento le doglianze contenute nella sesta, nella settima e nell'ottava censura del gravame, con particolare riferimento alle previsioni contenute nel decreto impugnato, e nei suoi allegati, relative a (...)*

- *facoltà di predisposizione di un **orario ridotto di frequenza alle lezioni**, in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute per terapie e/o prestazioni di natura sanitaria, con conseguente contrasto con le disposizioni di carattere generale sull'obbligo di frequenza delle lezioni»*

**Circolare ministeriale n. 2044/2021** chiarisce che **«non può essere previsto un orario ridotto di frequenza alle lezioni dovuto a terapie e/o prestazioni di natura sanitaria - con conseguente contrasto con le disposizioni di carattere generale sull'obbligo di frequenza - in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute [Art. 13, comma 2, lettera a) DI 182/2020]»**

## COSA PREVEDEVANO SULLA RIDUZIONE DELL'ORARIO LE LINEE GUIDA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEL 2009

### Nota 4 agosto 2009 - Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità

#### 1.2 La programmazione

(...) il c. 4 stabilisce inoltre che “l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap”. La progettazione educativa per gli alunni con disabilità deve, dunque, essere costruita tenendo ben presente questa priorità.

Qualora, per **specifiche condizioni di salute dell'alunno** (di cui deve essere edotto il Dirigente Scolastico) o per particolari situazioni di contesto, **non fosse realmente possibile la frequenza scolastica per tutto l'orario**, è necessario **che sia programmato un intervento educativo e didattico rispettoso delle peculiari esigenze dell'alunno** e, contemporaneamente, **finalizzato al miglioramento delle abilità sociali, al loro potenziamento e allo sviluppo degli apprendimenti anche nei periodi in cui non è prevista la presenza in classe.**

N.B. Nel tempo si è fatto in modo che, in presenza di particolari condizioni sanitarie, debitamente certificate, volte a compromettere in maniera oggettiva la salute dell'alunno, si sarebbe prevista una riduzione dell'orario con previsione di ciò da parte del GLO. Invece, in molte casi si è contrastata la pratica dell'allontanamento dell'alunno durante l'orario scolastico per attività riabilitative (dovendosi prevedere ed organizzare queste in orari extrascolastici, pena la illegittima riduzione della fruizione del pieno diritto allo studio).

# ANNULLAMENTO DA PARTE DEL TAR DELLA PREVISIONE DELL'ESONERO DI ALCUNE DISCIPLINE DI STUDIO

## *Art. 10, comma 2, D.I. 182/2020*

*«con riguardo alla progettazione disciplinare, è indicato: ...d) se l'alunno con disabilità è esonerato da alcune discipline di studio...*

## *Linee guida (All. B D.I. 182/2020)*

rientrano nell'opzione "C" le situazioni in cui non sussistono le condizioni neppure per una progettazione disciplinare ridotta e non è possibile, se non con forzature eccessive e inopportune, definire obiettivi didattici sui quali si possa poi esprimere una seria valutazione degli apprendimenti.

In questi casi si può decidere l'esonero totale dall'insegnamento di tale disciplina, per cui non sono previsti obiettivi disciplinari da raggiungere e, non essendoci di conseguenza valutazione, non si definiscono i relativi criteri. L'esonero è deciso dal Consiglio di classe, non solo dall'insegnante titolare della disciplina, e deve costituire una scelta eccezionale derivante da impedimenti oggettivi o incompatibilità, non da mere difficoltà di apprendimento.

In questi casi si specifica che per la disciplina in questione è stato deciso l'esonero e, di conseguenza, si indica quali attività alternative vengono svolte in quelle ore, nonché come vengono organizzate e valutate. Se rientrano tra gli interventi connessi alle dimensioni del Profilo di Funzionamento - Sezione 5 - le modalità di verifica, con relativi esiti attesi, dovrebbero essere già state definite, ed è sufficiente un rinvio.

## *Sent. TAR 9795/2021\**

**Censure dei ricorrenti:** *«illegittimità delle disposizioni sull'esonero dalle materie per gli studenti disabili per violazione dell'art. 24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, dell'art. 14 della C.E.D.U. e dell'art. 2 del suo protocollo addizionale, degli artt. 3, 34 e 38 cost., dell'art. 12, co.4, della l. n. 104/92, dell'art. 11, co.1-8 e dell'art. 20, co.1-8 del D.lgs. N. 62/2017»*

**Motivazione del TAR:** *«devono trovare accoglimento le doglianze contenute nella sesta, nella settima e nell'ottava censura del gravame, con particolare riferimento alle previsioni contenute nel decreto impugnato, e nei suoi allegati, relative a (...)*

- *possibilità di esonero generalizzato degli alunni disabili da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate, in contrasto con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 62/2017 ...*

**Circolare ministeriale n. 2044/2021** chiarisce che «Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità: non può essere previsto un esonero generalizzato degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, **con partecipazione ad attività di laboratorio separate**, in contrasto con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 62/2017, in cui la possibilità di esonero è contemplata per i soli studenti con DSA (disturbi specifici dell'apprendimento), qualora siano presenti ulteriori comorbidità adeguatamente certificate, e soltanto per le lingue straniere, peraltro previo assenso della famiglia e deliberazione del consiglio di classe (Art. 10, comma 2, lettera d) DI 182/2020).

## SEZIONE 9 MODELLI DI PEI (ANNULLATI DAL TAR): ATTIVITA' NEI LABORATORI O IN ALTRI SPAZI

### Modelli di PEI

Nella sezione 9 dei modelli di Pei, laddove si faceva una ricognizione dell'organizzazione degli interventi si trovava anche tale riquadro:

L'alunno/a è sempre nel gruppo classe con i compagni?	<input type="checkbox"/> Sì
	<input type="checkbox"/> No, in base all'orario è presente n. ___ ore in laboratorio o in altri spazi per le seguenti attività _____

### Sent. TAR 9795/2021

**Censure dei ricorrenti:** *«illegittimità delle previsioni relative alla possibilità: di frequenza con orario ridotto per i discenti disabili e di svolgere attività fuori dalla classe in appositi laboratori»*

**Motivazione del TAR:** *«devono trovare accoglimento le doglianze contenute nella sesta, nella settima e nell'ottava censura del gravame, con particolare riferimento alle previsioni contenute nel decreto impugnato, e nei suoi allegati, relative a (...)*

- *possibilità di esonero generalizzato degli alunni disabili da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate, in contrasto con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 62/2017 ...*

**Circolare ministeriale n. 2044/2021** chiarisce che «Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità: non può essere previsto un esonero generalizzato degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, **con partecipazione ad attività di laboratorio separate**, in contrasto con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 62/2017, in cui la possibilità di esonero è contemplata per i soli studenti con DSA (disturbi specifici dell'apprendimento), qualora siano presenti ulteriori comorbilità adeguatamente certificate, e soltanto per le lingue straniere, peraltro previo assenso della famiglia e deliberazione del consiglio di classe (Art. 10, comma 2, lettera d) DI 182/2020).

## COSA PREVEDEVANO SUI LABORATORI LE LINEE GUIDA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEL 2009

### **Nota 4 agosto 2009 - Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità**

...è contraria alle disposizioni della legge n. 104/1992, la costituzione di laboratori che accolgano più alunni con disabilità per quote orarie anche minime e per prolungati e reiterati periodi dell'anno scolastico...

NB: Solo alcune eccezionali attività, limitate nel tempo e nella frequenza, per oggettive, comprovate, e particolari esigenze, potrebbero svolgersi fuori dalla classe, semmai anche con un gruppo di compagni della propria classe per preparare l'alunno con disabilità e i compagni a nuove e più intense attività di classe in aula secondo quanto valutato e condiviso dal GLO.

## CHE VALIDITA' HANNO GLI ATTI PRODOTTI A SEGUITO DELLA COMPILAZIONE DEI MODELLI DI PEI PRIMA DELL'ANNULLAMENTO DEL TAR?

Quanto posto in essere durante la vigenza del decreto 182/2020 prima che questo fosse annullato (es. attraverso la compilazione dei “nuovi” modelli di PEI nel GLO di fine anno scolastico scorso), oggi **può dispiegare degli effetti validi** oppure effetti che, invece, vanno neutralizzati.

Ci si può trovare di fronte alle seguenti circostanze con le relative doverose correzioni:

### **1) Compilazione dei nuovi modelli di PEI per i nuovi casi:**

E' stata compilata la sezione 12 per i “**nuovi casi**” onde garantire l'assegnazione delle risorse per l'a.s. 2021/2022 e tali risorse nel frattempo **sono state validamente assegnate**;

la famiglia potrebbe **impugnare tale assegnazione se non la ritenga congrua** e comunque frutto dell'utilizzo delle tabelle utilizzate per la compilazione della Sezione 12, oggi annullate dal Tar;

In ogni caso, in sede di GLO di ottobre per la definizione del nuovo Pei per l'anno scolastico 2021/2022, occorrerà anche verificare se sono da confermare alcuni obiettivi ed analisi svolte per la compilazione della Sezione 12 prima dell'annullamento del Tar;

### **2) Adozione in toto dei nuovi modelli di PEI da parte della scuola già nel corso dell'a.s. 2020/2021:**

Nel corso dell'a.s. 2020/2021 è stato adottato in toto il nuovo modello di Pei e sono state compilate tutte le sezioni; quel PEI ha esaurito la sua valenza alla fine dell'anno scolastico scorso (ossia al 30 giugno 2021) e l'eventuale **compilazione della Sezione 11, ossia la verifica finale e quantificazione dei sostegni per l'anno scolastico successivo** (fatta entro giugno 2021) segue le stesse dinamiche sopra descritte per la sezione 12;

Il GLO dovrà compilare un PEI per l'a.s. 2021/2022 anche verificando, come nel caso precedente, se sono da confermare alcuni obiettivi ed analisi svolte per la compilazione della Sezione 11 prima dell'annullamento del Tar.



Grazie!